

| | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>COMUNE DI PISA</p> <p>DIREZIONE PATRIMONIO-POLITICHE DELLA CASA – SERVIZI ASSICURATIVI</p> <p>Ufficio Patrimonio</p> <p>-----</p> <p>Via S. Martino n. 108 piano 1° - 56125 PISA</p> | <p>Numeri telefonici: 050 910469-910477-910247 -910468-910224 910489-910254</p> <p>e.mail: patrimonio@comune.pisa.it PEC comune.pisa@postacert.toscana.it</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OGGETTO: Determinazione tariffa per occupazione di spazi ed aree pubbliche operata mediante impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Premessa

Le stazioni radio base attualmente esistenti su aree comunali sono quelle riportate nel seguente prospetto:

| N° Ord. | Ubicazione | Codice sito | Identificativi catastali | Gestore | Importo dovuto |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| 1 | area a verde Via Falcone - Via Consani - Via Baracca | PI070 VIA GIOVANNI FALCONE | fg 9 part 1333/p | ILIAD | € 17.200,00 |
| | | DUCA D'AOSTA | | INWIT | € 21.633,59 |
| | | 5-3568-B PISA VIA XXIV MAGGIO | | WIND TRE | € 21.461,92 |
| 2 | rotatoria Via Garibaldi (CNR) | PI006 ROTATORIA STRADA COMUNALE VIA GARIBALDI | fg 29 part 992/p | ILIAD | € 17.200,00 |
| | | 5-3223 PISA ROTATORIA VIA GARIBALDI | | WIND TRE | € 17.585,34 |
| 3 | rotatoria Via Manghi - Via Pio da Pietrelcina - Via Cisanello | PI059 PI CISANELLO | fg 33 | INWIT | € 17.579,86 |
| | | PI4097 CISANELLO | | VODAFONE | € 33.041,35 |
| | | 1655 PISA CISANELLO | | WIND TRE | € 17.350,20 |
| 4 | sul fabbricato ex PPMM | PI-003 LUNGARNO PACINOTTI | fg 27 part 140/p | GALATA | € 17.514,64 |
| 5 | area serbatoio Le Bocchette | PI5197 PUTIGNANO | fg 48 part 693 | VODAFONE | € 21.147,67 |
| | | PI080 PISA LE BOCCHETTE | | WIND TRE | € 17.200,00 |
| 6 | area serbatoio Leopolda | PI013 VIA CATTANEO | fg 39 part 1071/p | GALATA | € 17.406,86 |
| | | PI310 PISA VIA CORRIDONI | | ILIAD | € 21.775,43 |
| 7 | torre orologio Palazzo Pretorio | PI002 S. MARTINO | fg 125 part 190/P | GALATA | € 19.220,90 |
| | | PI4098 PONTE DI MEZZO | | VODAFONE | € 39.649,83 |
| 8 | area parcheggio Via Paparelli | PI86 PI GELLO | fg 20 part 1045/p | INWIT | € 17.354,80 |
| | | PI4093 SAN FRANCESCO | | VODAFONE | € 21.147,67 |
| | | 5-3219-B PISA VIA ZENO | | WIND TRE | € 19.703,58 |
| | | PI004 SAN FRANCESCO | | WIND TRE | € 17.200,00 |
| 9 | terreno adiacente il Campo Scuola | PI94 PI RISORGIMENTO | fg 16 part 1868/p | INWIT | € 20.625,54 |
| | | PI819 S. MARIA | | VODAFONE | € 22.751,73 |
| | | 5-3227-B PISA MACELLI | | WIND TRE | € 23.994,58 |
| 10 | torre faro Arena Garibaldi | PI007 VIA XXIV MAGGIO | fg 19 part 200/p | GALATA | € 19.220,90 |
| | | PI 350 PISA STADIO | | ILIAD | € 17.585,34 |
| | | PI11 PI STADIO | | INWIT | € 22.233,66 |
| | | PI4092 PRATALE | | VODAFONE | € 33.041,35 |
| 11 | area parcheggio Via Pietrasantina | PI008 VIA DELLE CASCINE | fg 7 part 456 | ILIAD | € 17.200,00 |
| | | PI-1550 PORTA NUOVA | | VODAFONE | € 21.595,03 |
| | | 5-3221-D PISA PORTA NUOVA | | WIND TRE | € 21.475,87 |
| 12 | area parcheggio Via di Pratale | PI-0826 -5652 / PI42 PI LA FONTINA - PI GHEZZANO | fg 20 part 1044/p | VODAFONE | 36.500,44 |
| 13 | terreno adiacente cimitero S. Ermete | PI048 c/o CIMITERO S. ERMETE | fg 56 part 495 | ILIAD | 17.200,00 |
| | | PI SEPOLCRI | | TELECOM | 21.066,79 |
| | | 5-3593-D PISA PUTIGNANO | | WIND TRE | 21.475,87 |
| 14 | | PI-2540-5199 / PI93 RIGLIONE NORD - PI RIGLIONE | fg 49 part 2199 | VODAFONE | 35.501,95 |
| | | PI016 RIGLIONE | | WIND TRE | 17.200,00 |
| 15 | via Fagiana (parcheggio di fronte al cimitero Putignano) | PI60 PI PUTIGNANO | fg 58 | INWIT | 17.579,86 |
| 16 | terreno di fronte al cimitero S. Michele | PI79 PI PARIGI | fg 32 part 1265 | INWIT | 36.081,92 |
| 17 | terreno in Via del Fosso Vecchio | PI015 VIA DEL FOSSE VECCHIO | fg 82 part 756 | ILIAD | 17.200,00 |
| | | 5-3595-C PISA OSPEDALETTO | | WIND TRE | 19.653,66 |
| 18 | area depuratore PISA SUD | PI 071 PISA DARSENA | fg 76 part 398/p | GALATA | 18.107,32 |
| 19 | area depuratore TIRRENIA | PI068 TIRRENIA COLONIA | fg 94 part 1743/p | WIND TRE | 17.372,00 |
| 20 | terreno adiacente via Ivizza - Campo sportivo Marina di Pisa | PI028 MARINA DI PISA | fg 62 part 586 | GALATA | 19.220,90 |
| | | PI072 PI MARINA | | INWIT | 17.579,86 |
| 21 | nel parcheggio a Marina Via del Litorale | PI073 MARINA DI PISA | fg 84 part 2851/p | GALATA | 18.007,81 |
| 22 | area ex colonia Vittorio Emanuele II | PI814 CALAMBRONE | fg 104 part 422 SUB 5 | VODAFONE | 21.484,74 |

Con riferimento ai suddetti impianti, il Comune di Pisa ha in vigore con le società che gestiscono servizi di telefonia mobile n. 30 concessioni e n. 15 indennità di occupazione, senza effettuare alcuna distinzione tra impianto in regime di co-siting e impianto in regime di sharing. (1)

1. - Impianto in regime di co-siting: presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinti
- Impianto in regime di sharing: presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra

Negli ultimi anni le medesime società hanno avviato diverse iniziative volte alla revisione dei costi dalle medesime sostenuti per l'installazione di stazioni radio base su aree di proprietà comunale.

Tra detti tentativi sono da registrare, le richieste di ridurre a circa 1/3 del valore attuale i canoni dei contratti in corso perché *"fuori mercato"* proponendo, a titolo di incentivo, il pagamento anticipato di diverse annualità (con la rinuncia ad eventuali maggiorazioni per i casi di co-siting), nonché le richieste di acquisire le proprietà e/o il diritto di superficie per 25-30 anni delle aree attualmente occupate dalle stazioni radio base, per importi che, in costanza del rapporto di locazione in corso, l'Ente avrebbe comunque, introitato in pochi anni.

Da rilevare che, nonostante il ripetuto rifiuto di accogliere le richieste in questione, nessuna delle società ha esercitato il diritto di recesso dal contratto di locazione.

Più di recente, sono state formulate richieste (alcune anche in sede giudiziaria) volte ad ottenere che l'Amministrazione comunale si conformi alle disposizioni previste dall'art. 93 del D. Lgs. 259/2003 (che prevede che i comuni non possano imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti dalla normativa vigente), mettendo anche in discussione la legittimità dei contratti di locazione stipulati.

Inquadramento normativo e indicazioni giurisprudenziali

La normativa applicabile è limitatamente a quanto oggetto della presente relazione è la seguente:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*, art. 93;

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, *"Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"*, art. 12;

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*, art. 63.

Ai fini della più agevole comprensione della materia, si ritiene utile non limitarsi alla mera elencazione delle disposizioni legislative di riferimento, ma piuttosto al parere espresso, su istanza

del Consorzio dei Comuni Trentini, dall'Avvocatura dello Stato in merito alla richiesta di rinegoziazione dei rapporti di concessione o locazione di particelle fondiari utilizzate al fine di installare e gestire impianti di radio-telefonia mobile da parte del gestore degli stessi ad alcuni comuni ricompresi in detto Consorzio. Anche in questo caso il gestore pretendeva di applicare, *"in luogo dei canoni di concessione o locazione, la tassa (IRAP - COSAP) ovvero il canone previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi della lett. e), comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997"*, prospettando, in seguito alla mancata accettazione della riduzione proposta, *"l'anticipata interruzione del rapporto di locazione e lo smantellamento del relativo impianto"*.

Con riguardo alla problematica in oggetto l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha osservato quanto segue:

a) Esclusione dei contratti di locazione aventi ad oggetto beni del patrimonio disponibile dell'ente territoriale

Le richieste formulate "si basano su disposizioni normative (art. 93 del D.Lgs. n. 259/03 e lett. e), comma 2, dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997) che riguardano l'applicazione della tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) ovvero del canone di occupazione di dette aree (COSAP). Si tratta di norme concernenti l'occupazione di aree demaniali o patrimoniali indisponibili le quali non trovano quindi applicazione nei confronti di aree appartenenti al patrimonio disponibile oggetto di contratti di diritto privato [...]. Detto ambito di applicazione è specificato dalle norme istitutive, sia della TOSAP (art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993) che del COSAP (art. 63, co. 2, del D. Lgs. N. 446/1997).

Pertanto nei casi in cui sia stato locato un terreno allibrato al patrimonio disponibile comunale il rapporto risulta regolato da contratto di diritto privato. In detti casi il contratto di locazione resterà valido ed impregiudicato e l'ente locale proprietario potrà continuare a pretenderne l'esecuzione, pena l'inadempimento e l'eventuale risoluzione con tutto ciò che ne consegue in termini di rilascio dell'area e di possibili richieste risarcitorie.

b) Rapporti di concessione di aree demaniali o patrimoniali indisponibili

"[...] l'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 28.05.2012, n. 70 che ha novellato l'art. 93 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 (con decorrenza dal 01.06.2012), ha introdotto una sostanziale modificazione rispetto alla previgente formulazione. Nel testo vigente anteriormente il divieto di imposizione di oneri e canoni ulteriori a carico degli operatori di reti di comunicazione elettronica era riferito soltanto alla fase di "esecuzione delle opere" di installazione degli impianti in questione. Sulla base di tale previsione normativa l'unico precedente giurisprudenziale conosciuto (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. 15.07.2010, n. 525) ha

ritenuto infondate le pretese - analoghe a quelle fatte valere oggi anche nei confronti del Comune di Pisa - sul rilievo dell'inapplicabilità dell'art. 93 citato al di fuori della fase di installazione degli impianti e delle reti di comunicazione elettronica.

Con la modifica introdotta dall'art. 68 del D.Lgs. n. 70/2012 il legislatore è tuttavia intervenuto con il chiaro intento di estendere il divieto oltre la fase di prima installazione degli impianti stabilendo che l'esenzione dall'imposizione di oneri ulteriori rispetto a TOSAP e COSAP debba applicarsi anche alla fase di "esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" (art. 93, comma 2 novellato).

Alla luce del suddetto dato normativo non sembra ingiustificata la pretesa avanzata [...] quantomeno con riferimento alla necessità di rinegoziazione dei rapporti concessori [...]. Resta comunque impregiudicata la facoltà per i Comuni interessati di applicare (in alternativa alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) un canone di concessione determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 93 citato. I criteri di determinazione del canone in oggetto dovranno quindi essere stabiliti con appositi regolamenti comunali [...].

Le limitazioni introdotte dalle norme imperative sopra citate devono ritenersi – in difetto di disposizioni transitorie – operative e vincolanti anche rispetto ai contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 cod. civ. come interpretato dalla giurisprudenza".

Alla luce di quanto sopra la medesima Avvocatura ha suggerito, con riferimento ai beni demaniali o patrimoniali indisponibili, "di adottare specifici regolamenti applicativi dell'art. 63 del D.Lgs n. 446/1997 e, in mancanza, di rivedere i canoni alla luce dei criteri stabiliti dalla norma suddetta" precisando che, comunque, non è giustificata alcuna unilaterale riduzione operata dai gestori e segnalando, altresì, che "le soluzioni prospettate presentano comunque margini di opinabilità in considerazione dell'assenza di indicazioni giurisprudenziali riferite al nuovo regime normativo nonché per gli effetti perequativi che le stesse comportano, non consentendo di adeguatamente differenziare i canoni di concessione/occupazione in funzione dei diversi valori economici delle aree interessate".

Da segnalare anche che, successivamente al rilascio del suddetto parere, il TAR Toscana, con propria sentenza 28 marzo 2014, n. 600, ha respinto il ricorso proposto dalla società Telecom Italia S.p.A. contro la delibera di Giunta del Comune di Prato del 25 marzo 2008, n. 136, recante "COSAP tariffa radio base telefonia mobile".

Detta sentenza appare utile per fornire indicazioni in merito alla corretta interpretazione della disciplina normativa in materia di formulazione della tariffa COSAP per le stazioni radio base.

Il giudice amministrativo ha, infatti, precisato che *“l'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ha attribuito agli enti locali (comma 1) il potere, da esercitare mediante l'adozione di apposito regolamento, di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e di sostituirla con un canone determinato in base a tariffa; e ha stabilito (comma 2) i criteri a cui informare il regolamento di cui sopra, anche con riferimento alle modalità di determinazione della tariffa [cfr., in particolare, le lettere b) e c), nonché, per quanto riguarda le aziende di erogazione dei pubblici servizi, la lettera f)]*.

Per quanto riguarda gli impianti per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica l'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 sancisce, in generale, il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge e, per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di cui al predetto Codice, fa salva "l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo...". Va peraltro sottolineato che il testo appena trascritto è stato introdotto dall'art. 68 comma 1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, mentre in precedenza il riferimento all'art. 63 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 era limitato alla sola lettera e).

Secondo il TAR Toscana, il Comune di Prato non ha violato le disposizioni citate: *“La sola circostanza che la predetta Amministrazione, nell'ambito della generale disciplina del COSAP, abbia introdotto una tariffa specifica per le stazioni radio base non contrasta con la disciplina normativa di riferimento, né risulta immotivata o irragionevole”*.

Inoltre, *“la scelta del Comune di Prato trova giustificazione nella necessità (evidenziata nel provvedimento impugnato) "di considerare adeguatamente sia l'entità dell'occupazione che l'impatto della stessa sulla collettività" e nella constatazione che "per la complessità tecnica delle occupazioni, il parametro della mera estensione della superficie occupata non è idoneo a definirne compiutamente la reale entità"*.

Nel caso specifico, infatti, la determinazione della tariffa è stata stabilita in base ai seguenti criteri:

- all'entità di misurazione convenzionale dell'occupazione;
- al valore economico della disponibilità dell'area;
- al rapporto tra valore economico ritraibile dalla disponibilità dell'area occupata e interesse della collettività, con l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore relativo alla specifica attività, criteri corrispondenti a quelli indicati all'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 446 del 1997, e, quindi, nel pieno rispetto di detta disposizione, mentre *“il criterio di cui alla lettera e) ("previsione di speciali*

agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico...") - richiamato dall'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 nel testo all'epoca vigente - può ritenersi soddisfatto dalla scelta di individuare la superficie dell'occupazione in modo convenzionale, parametrandola alla superficie minima tra quelle esistenti sul territorio comunale".

Quanto ai criteri di cui alla lettera f), relativi alle *"occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi"*, frutto di una modifica del testo introdotta nel 2012 (dunque in epoca posteriore all'adozione del provvedimento impugnato dalla società attrice), *la commisurazione del canone al numero complessivo delle utenze servite non è applicabile alle stazioni radio base per telefonia mobile, in assenza di un collegamento stabile tra l'utente e l'impianto, a differenza di quanto avviene per altri servizi a rete (tra cui, ad esempio, la telefonia fissa).*

Infine, il TAR Toscana citato ha considerato ragionevole e giustificata *e, dunque, non illegittima "anche la scelta di differenziare le occupazioni tra principali e secondarie, tenuto conto che .*

- per occupazioni secondarie si intendono quelle relative alle installazioni di apparati da parte di soggetti che utilizzano siti e strutture già oggetto di concessione ad altri gestori;

- la tariffa ridotta prevista per tale tipologia favorisce la coesistenza di apparati nello stesso sito (cd. "co-siting"), limitando così l'occupazione di suolo pubblico.

In sostanza, dunque, secondo il TAR Toscana, il Comune di Prato non ha esorbitato dai poteri conferitigli dalla normativa di riferimento in materia di COSAP, né tantomeno ha imposto una prestazione patrimoniale priva di copertura legislativa.

Determinazione tariffa COSAP per occupazione di suolo pubblico con stazione radio base

Sulla base di quanto precedentemente illustrato, la Direzione Patrimonio ritiene opportuno che sia determinata una specifica tariffa per le occupazioni di suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) con stazioni radio base per telefonia mobile e ciò al fine di avere una più razionale e dinamica gestione della telefonia ed anche in previsione delle future esigenze del settore con una possibile fidelizzazione degli spazi, avanza la presente proposta. Ovviamente, per l'applicazione della tariffa da parte dei competenti uffici, occorrerà altresì integrare il vigente regolamento sul canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche introducendo una disposizione dedicata alla specifica casistica di occupazione di suolo pubblico.

La proposta formulata si sviluppa sulle argomentazioni sostenute dal citato TAR Toscana con sentenza 28 marzo 2014, n.600, che:

- ha valutato legittima l'introduzione di una specifica tariffa per le stazioni radio base;

- ha valutato coerente alla normativa di riferimento, motivata e ragionevole, la determinazione del quantum della tariffa in base ai seguenti criteri:
 - entità di misurazione convenzionale dell'occupazione;
 - valore economico della disponibilità dell'area;
 - rapporto tra valore economico ritraibile dalla disponibilità dell'area occupata e interesse della collettività, con l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore relativo alla specifica attività;
- in quanto corrispondenti ai criteri di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997;
- ha altresì ritenuto integrato il criterio di cui all'art.63 lett. e) del D.Lgs.446/97 ("*previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico*") dalla scelta di individuare la superficie dell'occupazione in modo convenzionale, parametrandola alla superficie minima tra quelle esistenti sul territorio comunale;
 - ha escluso l'applicabilità del criterio di cui all'art.63 lett. f) del D.Lgs.446/1997 "*commisurazione del canone al numero complessivo delle utenze servite*" alle stazioni radio base per telefonia mobile, in assenza di un collegamento stabile tra utente ed impianto, a differenza di quanto avviene per altri servizi a rete;
 - ha ritenuto ragionevole e giustificata la differenziazione dell'importo della tariffa delle occupazioni principali e secondarie (ossia relative alle installazioni di apparati da parte di soggetti che utilizzano siti e strutture già oggetto di concessione ad altri: c.d. "co-siting"), tenuto conto che la tariffa ridotta prevista per tale ultima tipologia favorisce la coesistenza di apparati nello stesso sito limitando così l'occupazione di suolo pubblico.

Pertanto la tariffa che si propone:

1. tiene conto della c.d. "*interpretazione autentica*" resa dall'art.12 comma 3 del D.Lgs. 33/2016 rispetto all'art.93 del D.Lgs. 259/03, secondo cui gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto a prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della stessa disposizione (ossia, nel caso che ci riguarda, al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f) del medesimo articolo);
2. si applica alla superficie convenzionale fissata in 50 mq, per le stazioni radio base realizzate su aree di proprietà comunale (rispondendo così alla previsione normativa di agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico), in misura indifferenziata rispetto alle zone individuate all'art. 29 del Regolamento sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

In tal modo si è inteso rendere la tariffa maggiormente attinente al grado del sacrificio imposto alla collettività, in considerazione del fatto che la presenza di questi impianti:

- a) ha un indubbio impatto ambientale e paesaggistico;
- b) ha un impatto molto forte dal punto di vista psicologico sulla popolazione nonostante i riflessi sulla salute pubblica non siano ad oggi scientificamente dimostrati.

3. viene diversificata in considerazione della contestuale presenza di più operatori in relazione al medesimo impianto in regime di co-siting o di sharing. In entrambe le ipotesi l'esigenza è quella di assoggettare autonomamente al pagamento del canone tutti gli operatori in ragione dei suddetti criteri, promuovendo tali tipologie al fine di limitare il numero di impianti sul territorio.

Sulla base di quanto sopra elencato, tenuto conto degli attuali canoni e nell'ottica di determinare un parametro comune per la determinazione della tariffa base, non è stato preso quale riferimento il valore dell'area in funzione della sua destinazione urbanistica quanto piuttosto il valore della disponibilità delle aree in ragione della peculiarità dell'utilizzo effettivo da parte del concessionario.

A tal fine è stato pertanto, calcolato il valore della media dei vigenti canoni, risultato pari a circa € 21.500/anno a cui corrisponde, sulla base della superficie convenzionale assunta (50 mq) un valore della tariffa pari a circa € 430/mq e tale valore viene assunto quale tariffa annua base per le aree di uso pubblico.

Nella tabella che segue, viene altresì indicata la tariffa proposta per i casi di co-siting e/o di sharing, con una riduzione di circa il 30% della tariffa base dell'impianto singolo:

| Tariffa base | |
|-------------------------|------------------------------|
| Impianto singolo [Euro] | Co-siting e/o sharing [Euro] |
| 21.500 | 15.000 |

Per completezza, si sottolinea come il valore della tariffa base annua così determinato risulti, per ordine di grandezza, in linea con le tariffe COSAP applicate sia in altri comuni capoluogo che in altri

comuni della Regione Toscana che hanno preso a riferimento quanto indicato nella più volte citata sentenza TAR Toscana n. 600/2014.

In ultimo, si chiede che la predetta modifica al citato Regolamento Cosap preveda che le tipologie di occupazione riconducibili alla nuova categoria “Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni” e che risultano attualmente oggetto di specifico atto di concessione, restino assoggettate allo specifico canone patrimoniale, fino a naturale scadenza della relativa concessione.

Il dirigente
dott. Claudio Grossi